

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21;

VISTO il D.P. Reg. n°2518 del 08.06.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, in esecuzione alla delibera di Giunta n°200 del 28.05.2020;

VISTO il D.D.G. n° 1449 del 18.05.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Domenico Carta l'incarico di dirigente del Servizio 4 Fitosanitario Regionale e Lotta alla contraffazione;

VISTO il D.A. n. 1770 del 18/11/2010, pubblicato in GURS n. 53 del 13/12/2010, con il quale è stato individuato nel Servizio 5 il Servizio Fitosanitario Regionale - oggi Servizio 4 - di cui all'art. 50 del Decreto legislativo n. 214/2005;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24.05.2017, pubblicato in GURS n. 71 del 09.06.2017, con il quale è stato riorganizzato il Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione del Decreto legislativo n. 214/2005;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto Lgs.vo n. 214/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

VISTO il Decreto Lgs.vo n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE, pubblicato in GURI n.202 del 30/8/2012;

VISTO il Decreto interministeriale 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato in GURI n. 35 del 12/2/2014;

VISTO il D.D.G. interdipartimentale n. 6402 del 12/12/2014, recante "Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti", pubblicato in GURS n.1 del 2/1/2015;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 04.03.2016, recante integrazioni alle disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali e consulenti;

CONSIDERATI i rallentamenti nelle attività di formazione determinati dalla situazione epidemiologica da virus SARS-CoV-2;

CONSIDERATA l'esigenza d'integrare le suddette disposizioni, nel rispetto delle competenze attribuite a questo Dipartimento, al fine di aggiornare le modalità di svolgimento delle azioni di formazione obbligatoria e certificata, rivolte agli utilizzatori professionali e ai consulenti;

DECRETA

Art.1

Per quanto esposto nelle premesse, sono integrate le disposizioni attuative approvate con il decreto interdipartimentale n. 6402 del 12/12/2014, in conformità all'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art.2

Le modifiche di cui all'articolo 1, entrano in vigore dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art.3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione

Palermo, 24.02.2021

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993*



ALLEGATO AL DDG N. 812 del 24.02.2021

***INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA E CERTIFICATA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI E
CONSULENTI***

**1. Corsi di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali e consulenti –
Procedure telematiche con strumenti di videocomunicazione**

La situazione epidemiologica determinata dal virus SARS-CoV-2, ha determinato rallentamenti nelle attività di formazione e, conseguentemente, anche nei rilasci di nuove autorizzazioni all'acquisto, utilizzo ed abilitazione alla consulenza, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 agosto 2012 n.150. Pertanto, dovendo regolamentare per esigenze sanitarie le iniziative corsuali realizzate in modalità FAD/*e learning*, in deroga al precedente DDG 1871/2016, il numero massimo di partecipanti per singolo corso FAD può essere elevato, limitatamente alle tipologie corsuali in modalità asincrona, fino ad 80 unità. Per tali tipologie corsuali, la documentazione prevista dal DDG 6402 del 12.12.2014- Par.f dovrà essere presentata alla UOS4.01 di questo Servizio, con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Esami

La verifica finale del livello di apprendimento, attraverso la somministrazione di test scritti a risposta multipla o colloquio orale, potrà essere effettuata nel periodo emergenziale, oltre che in presenza, anche in modalità a distanza per il solo colloquio orale, mediante una procedura tecnico-amministrativa che, con l'uso di strumenti informatici di audio e video-connesione, garantisca, fra l'altro, l'identificazione del candidato, la riservatezza e sicurezza dei dati, la pubblicità dell'esame, la qualità della prova, la sicurezza delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell'esame. La modalità della verifica, in presenza o a distanza, verrà individuata dal soggetto gestore del corso in sede di programmazione dell'attività formativa.

Per la costituzione delle commissioni d'esame si applicano le disposizioni di cui ai DDG n.6402 del 12/12/2014 e 1871 del 04/03/2016. Al termine delle sedute di esame, i membri della

commissione sottoscriveranno gli esiti delle singole verifiche (attestati/elenchi idonei). Nel caso in cui il certificato di abilitazione non possa essere rilasciato al termine dell'attività formativa, i corsisti idonei dovranno far pervenire gli attestati agli Uffici fitosanitari competenti di zona deputati al rilascio del certificato di abilitazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di esame, pena l'invalidazione dell'attestato stesso, fatte salve eventuali comprovate cause di forza maggiore.

Le verifiche finali in presenza, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria in corso, dovranno essere svolte in conformità ai protocolli in tema di formazione professionale, emanati con DPCM e/o Ordinanze regionali dagli organi statali e regionali competenti.

Il Dirigente Generale

(Dario Cartabellotta)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993*